

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

nanzi al tribunale di fronte all'amministrazione postale? Se egli si presenterà come individuo, l'amministrazione chiederà che la sua azione sia respinta, perchè egli si troverà iscritto come individuo. Se poi si presenterà come direttore della scuola o come incaricato della società, l'amministrazione postale avrà maggior ragione ancora di domandare che la sua azione sia respinta, perchè nè le scuole nè le società costituiscono enti morali.

Tanto è ciò vero, che la Commissione è stata molto e giustamente cauta nell'ammettere come enti giuridici le società e le scuole. Lodo la Commissione di non avere voluto di straforo risolvere una questione gravissima come questa, ma poichè vogliamo fare delle agevolezze alle scuole ed alle società, dobbiamo trovare modo onde gli interessi loro siano garantiti.

È quindi necessario esprimere, nei termini che la Commissione crederà migliori, che l'individuo il quale si presenterà come direttore di una scuola o come gerente di una società, abbia tutte le facoltà che vengono dal mandato e dalla gestione, a termini del Codice civile, e possa quindi in questa qualità presentarsi ai tribunali.

Non farò alcuna proposta, dirò solo che credo quest'articolo il migliore di tutti, ma mi affido alla Commissione perchè voglia aggiungere qualche piccolo chiarimento che garantisca i diritti delle scuole e delle società.

LACAVA. (*Della Commissione*) Sono lieto che l'onorevole Brunetti riconosca ed accetti il principio che informa quest'articolo che, come vede la Camera, tende ad ispirare il risparmio nelle scuole e nelle società di mutuo soccorso. Circa poi i dubbi sollevati dall'onorevole mio amico intendo dare i seguenti schiarimenti.

La posizione fatta da questa legge al direttore delle scuole, o delle società di mutuo soccorso, cioè che possa raccogliere e versare dei risparmi, non implica punto un riconoscimento delle dette scuole e società come enti morali. Noi non vogliamo, nè intendiamo di risolvere qui di straforo una simile questione; essa è troppo grave per risolverla in quest'articolo di legge. I direttori delle scuole o delle società operaie non sono che gestori di negozio degli allievi o dei soci, considerato ognuno di questi individualmente e non come membri della scuola o della società: ed io non ho che da ricordare all'onorevole mio amico, così valente nelle discipline giuridiche, gli articoli del nostro Codice che riguardano le obbligazioni dipendenti dai quasi contratti. E qui è appunto il caso di un quasi contratto. Il direttore di una scuola, il presidente di una società di mutuo soccorso, fa, come ho detto di

sopra, da gestore di negozio degli allievi e dei soci istessi.

L'obbligazione giuridica però è tra l'amministrazione postale e il direttore della scuola, tra l'amministrazione postale e il presidente della società, considerati anche questo direttore e presidente giuridicamente come individui; ma non vi è obbligazione fra l'amministrazione postale e i soci, o gli allievi di una scuola, poichè nè alla società, nè alla scuola si dà un riconoscimento.

L'amministrazione ha però l'obbligo d'inscrivere non solamente la somma nel libretto collettivo che rilascia al direttore, ma ancora in quegli altri libretti che io chiamerei secondari, cioè quelli che si rilasciano agli scolari e soci. Nel primo s'iscrive tutta la somma collettiva; nei secondi quelle parziali appartenenti a ciascun allievo o socio, con le aggiuntioni o detrazioni riguardanti ciascuno di essi.

In breve, le relazioni giuridiche sono fra il direttore della scuola o della società e l'amministrazione delle poste. E se poi il direttore è chiamato innanzi al potere giudiziario per rendere conto del libretto verso un allievo o socio, allora a lui si applicano quelle disposizioni del Codice che riguardano i quasi contratti e la buona fede dei gestori di negozi.

In ciò noi lasciamo le cose quali stanno nel diritto comune, nè modifichiamo punto coteste relazioni. Se un direttore di scuola o società di mutuo soccorso, il quale abbia un libretto collettivo e vada a ritirare tutta o parte della somma depositata, e poi la sciupi a danno ed in frode degli allievi o soci, è una questione di buona fede, di buona o pessima amministrazione fra lui e i suoi allievi o soci, ciascuno per la sua parte individualmente considerato; ma l'amministrazione delle poste non è responsabile nè verso i soci nè verso gli allievi.

BRUNETTI G. Ringrazio anzitutto l'onorevole mio amico Lacava delle benevoli parole da lui dette a mio riguardo.

Però pare che io non sia stato molto fortunato nell'esprimere il mio concetto. Perchè anche io sin da principio ho creduto di significare che il libretto collettivo si risolve in libretto parziale; ma ho soggiunto, leggendo ciò che è scritto a pagina 29, che i libretti non sono sincroni: vi corre sempre un intervallo tra l'uno e l'altro per raggiungere il minimo occorrente, ed in questo intervallo può sorgere una contestazione giudiziaria.

L'onorevole Lacava dice che il direttore della scuola, il presidente è un gestore di negozi.

L'ho detto anch'io; ma quando questo direttore è andato all'amministrazione postale a fare iscri-